



Letto, approvato e sottoscritto.

COPIA DELIBERA GIUNTA COMUNALE

IL SINDACO

F.TO Dr. Gerardo Stefanelli

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO D.ssa Franca Sparagna

Delibera: **66**

Oggetto: Programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2019-2021.

del **21/02/2019**

Attestato di pubblicazione

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune. (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

dalla Residenza Municipale, li 21 / 5 / FEB. 2019

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO D.ssa Franca Sparagna

L'anno **duemiladiciannove** addì **ventuno** del mese di **febbraio** alle ore **12.00** nella sala delle adunanze, convocati previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali, si riuniscono i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco, in data 21 / 5 / FEB. 2019 Capigruppo Consiliari, come prescritto dall'art. 125, D.Lgs. 267/2000.

dalla Residenza Municipale, li 21 / 5 / FEB. 2019

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO D.ssa Franca Sparagna

Nominativi

Il Sindaco Dr. Gerardo Stefanelli

Daniele Sparagna

Daniele Mino Bembo

Pietro D'Acunto

Immacolata Nuzzo

Elisa Ventura

Presente	Assente
X	
X	
X	
X	
X	
X	

Esecutività

Il sottoscritto Segretario Comunale, attesta:

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 21/02/2019

essendo trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, c. 3, D.Lgs. 267/2000.

perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs. 267/2000.

dalla Residenza Municipale, li 21 / 5 / FEB. 2019

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO D.ssa Franca Sparagna

Assiste il Segretario Generale D.ssa Franca Sparagna il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO Dr. Gerardo Stefanelli assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Minturno, li 21 / 5 / FEB. 2019



IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO COPIE
UFFICIO COPIE
L'Ufficiale Amministrativo
Giuseppe Giunta

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49 - comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 dei Responsabili di Servizio n. 1 Dott. Francescopaolo D'Elia _____

Visto il parere favorevole di regolarità contabile, espresso ai sensi dell'art. 49 - comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 dal Responsabile del Servizio n. 2 Economico-Finanziario rag. G. Di Micco _____

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 in data 26.03.2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018/2020 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al d.lgs. n. 118/2011, nonché il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018/2020;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 103 del 12.04.2018, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2018;

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 15.05.2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il rendiconto della gestione per l'esercizio 2017;

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 08 del 28.02.2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano di pluriennale di riequilibrio ai sensi dell'art. 243 bis del TUEL, riformulato con successiva deliberazione consiliare n. 09 del 26.02.2018, ai sensi dell'art. 1, comma 888 della legge di Bilancio 2018 n. 205 del 27.12.2017, la quale ha apportato modifiche all'art. 243, comma 5;

- con deliberazione GC n. 116 del 19/04/2018 è stata rideterminata la dotazione organica, approvata dalla Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali del Ministero dell'Interno giusta Decisione n. 57 del 27/06/2018, comunicata con nota protocollo n. 11791 del 12/07/2018, come da allegato A);

Preso atto che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal Decreto Legislativo n°267/2000 e dal Decreto Legislativo n°165/2001, attribuisce alla Giunta comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

Visto l'art. 6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 75/2017, che recita:

"1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.

4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, è approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

(...) 6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale."

Visto inoltre l'art. 6-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che recita:

"1. Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali.

2. Le linee di indirizzo di cui al comma 1 sono definite anche sulla base delle informazioni rese disponibili dal sistema informativo del personale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'articolo 60.

3. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale e agli enti locali, i decreti di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Con riguardo alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, i decreti di cui al comma 1 sono adottati di concerto anche con il Ministro della salute.

4. Le modalità di acquisizione dei dati del personale di cui all'articolo 60 sono a tal fine implementate per consentire l'acquisizione delle informazioni riguardanti le professioni e relative competenze professionali, nonché i dati correlati ai fabbisogni.

5. Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'articolo 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni."

Rilevato che:

- il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha approvato le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PP.AA., con Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2018;

- le citate Linee di indirizzo non hanno natura regolamentare ma definiscono una metodologia operativa di orientamento delle amministrazioni pubbliche, ferma l'autonomia organizzativa garantita agli enti locali dal TUEL e dalle altre norme specifiche vigenti.

- l'art. 22, c. 1, D.Lgs. n. 75/2017 stabilisce che "(...) il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal presente decreto, si applica (...) comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo";

Visti:

- l'art. 39, c. 1, L. 27 dicembre 1997, n. 449 che recita:

1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 <<http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000102306>>;

- l'art. 91, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267/2000, in tema di assunzioni, che recita:

- n.1 Funzionario Amministrativo (Vice Segretario Generale) categoria D3;
- n.1 Istruttore Direttivo di Vigilanza di categoria D1/D3;
- n.1 Istruttore Amministrativo Cat. C1;

Assunzioni a tempo determinato

- Operatori di Vigilanza P.M. per la durata massima di mesi 5, per le esigenze stagionali del Servizio Polizia Municipale, da finanziarsi con i proventi delle violazioni del codice della strada:

1. **di approvare**, per le motivazioni in premessa riportate, la dotazione organica dell'Ente, come riportato nell'allegato F);

2. **di prendere** atto che a seguito della revisione della dotazione organica, effettuata ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n.165/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, e della ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. n.165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, non emergono situazioni di personale in esubero;

3. **di approvare**, per le motivazioni riportate nella premessa, il nuovo piano occupazionale per il triennio 2019-2020-2021, dando atto che lo stesso:

- è stato redatto nel rispetto del principio costituzionale di adeguato accesso dall'esterno, nonché in ossequio delle norme in materia di reclutamento del personale previste dall'articolo 30, 34-bis e 35 del decreto legislativo n. 165/2001 e delle Linee Guida di cui al Decreto P.C.M. 8 maggio 2018;

- non prevede stabilizzazioni ai sensi dell'articolo 35, comma 3 bis del decreto legislativo n. 165/2001;

1. **di dare** atto che:

- l'andamento della spesa di personale conseguente all'attuazione del piano occupazionale è in linea con quanto previsto dall'articolo 1, commi 557 e seguenti della legge n. 296/2006 e dall'art. 3, c. 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 90;

1. **di riservarsi** la possibilità di modificare in qualsiasi momento i documenti di programmazione approvati con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutamenti del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione;

2. **di pubblicare** il presente piano triennale dei fabbisogni in "Amministrazione trasparente", nell'ambito degli "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto a tempo indeterminato" di cui all'art.16 del d.lgs. n.33/2013 e s.m.i.;

3. **di trasmettere** il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "Piano dei fabbisogni" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del d.lgs. n.165/2001, come introdotto dal d.lgs. n.75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;

Infine la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata e unanime votazione

D E L I B E R A

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI MINTURNO

PROVINCIA DI LATINA

FOGLIO INTERCALARE NR. 1 DELLA DELIBERA 66 DEL 21/02/2019

1. Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 <<http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000123602>>, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.

2. Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.

3. Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente.

4. Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.

- l'art. 89, c. 5, D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

Richiamato inoltre l'art. 33, D.Lgs. 30 marzo 2011, n. 165, relativo alle eccedenze di personale, il quale ai commi da 1 a 4 così dispone:

1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevinano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.

2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.

3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.

4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il responsabile deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area.

Preso atto che, secondo l'impostazione definita dal D.Lgs. n. 75/2017, il concetto di "dotazione organica" si deve tradurre, d'ora in avanti, non come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, tenendo sempre presente nel caso degli enti locali che restano efficaci a tale scopo tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei budget assunzionali.

Atteso dunque che il quadro normativo in materia di spese di personale degli enti locali:

- pone una serie di vincoli e limiti assunzionali inderogabili posti quali principi di coordinamento della finanza pubblica per il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa e di risanamento dei conti pubblici;
- prevede che tali vincoli e limiti si applichino, nonostante l'estensione a tutti gli enti locali del pareggio di bilancio introdotto dalla Legge di stabilità 2016, tenendo conto del fatto che gli enti locali siano stati o meno soggetti al patto di stabilità interno nel 2015;
- prevede che tali vincoli e limiti debbano essere tenuti in debita considerazione nell'ambito del piano triennale dei fabbisogni di personale in quanto devono orientare le scelte amministrative e gestionali dell'ente al perseguimento degli obiettivi di riduzione di spesa;

Visto l'articolo 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), il quale contiene la disciplina vincolistica in materia di spese di personale degli enti soggetti nel 2015 a patto di stabilità, prevedendo che:

- ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, tali enti "assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile; b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali" (comma 557);
- costituiscono spese di personale anche quelle "sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente" (comma 557-bis);
- in caso di mancato rispetto dell'obbligo di riduzione delle spese di personale scatta il divieto di assunzione già previsto in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno (comma 557-ter);
- gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della legge di modifica (comma 557-quater) (triennio 2011-2013).

Visto l'articolo 3, comma 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 90 che recita: "Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo."



COMUNE DI MINTURNO

PROVINCIA DI LATINA

FOGLIO INTERCALARE NR. 2 DELLA DELIBERA 66 DEL 21/02/2019

Visto l'articolo 3, comma 6 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 che recita: "I limiti di cui al presente articolo non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo."

Visto l'articolo 9, comma 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, il quale testualmente recita:

"28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. (...). Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009."

Visto inoltre il comma 234, art. 1 su richiamato che recita: "Per le amministrazioni pubbliche interessate ai processi di mobilità in attuazione dei commi 424 e 425 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente sono ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale è stato ricollocato il personale interessato alla relativa mobilità. Per le amministrazioni di cui al citato comma 424 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, il completamento della predetta ricollocazione nel relativo ambito regionale è reso noto mediante comunicazione pubblicata nel portale «Mobilita.gov», a conclusione di ciascuna fase del processo disciplinato dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 14 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2015. Per le amministrazioni di cui al comma 425 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 si procede mediante autorizzazione delle assunzioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente".

Richiamato inoltre il testo dell'art. 9, c. 1-quinquies, D.L. n. 113/2016 il quale dispone che non è possibile effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo, comprese le stabilizzazioni e le esternalizzazioni che siano una forma di aggiramento di tali vincoli, da parte dei comuni che non hanno rispettato i termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato.

Considerato che per quanto attiene ai limiti finanziari previsti dalla L. n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) in caso di assunzione di personale, con decorrenza dall'anno 2017, si applica il comma 723 che dispone: "In caso di mancato conseguimento del saldo di cui al comma 710, contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti di cui al comma 709 devono conseguire un saldo non negativo nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, nel caso di non rispetto di tale limite l'ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione";

Rilevato altresì:

- che secondo gli orientamenti espressi dalle sezioni regionali della Corte dei conti " il comando non è una assunzione di personale ma una forma di mobilità, di regola temporanea.. e che la relativa spesa non può essere peraltro assimilata a quella relativa ad una assunzione a tempo determinato rilevante ai sensi dell'art.9, co.28, del D.L. 78/2010, a condizione che la medesima spesa sia stata figurativamente mantenuta dall'ente cedente" ai fini del rispetto della citata disciplina, fermo restando che le spese sostenute per il personale comandato sono rilevanti ai sensi dell'art.1, co.557 296/2006 ("tetto di spesa") per l'ente di destinazione e non per l'ente cedente; (Corte dei conti del Lazio - Deliberazione 91 del 25.06.2014 ed in tal senso Corte dei conti Toscana -Deliberazione 6/2012 e Corte dei conti Liguria - Deliberazione 7/2012);

- che i semplici incrementi orari dei rapporti di lavoro di dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo parziale non si configurano, sulla base degli univoci orientamenti giurisprudenziali (cfr. parere n°8/2012 Corte dei Conti Sezione Emilia Romagna, parere n°198/2011 Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Toscana, parere n°462/2012 Corte dei Conti Lombardi - Sezione Regionale di Controllo; parere n°20/2014 Corte dei Conti Campania Sezione Regionale di Controllo) quali nuove assunzioni, ma siano da computare esclusivamente nei limiti previsti per il contenimento della spesa compatibilmente con le disponibilità di bilancio (a differenza di quanto espressamente previsto per le trasformazioni del rapporto a tempo pieno del personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale);

- che eventuali progressioni di carriera di cui al vigente art. 52, comma 1bis del D. Lgs. 165/2001 (riserva dei posti agli interni nel limite del 50% di quelli messi a concorso), devono essere considerate nei limiti delle disposizioni in materia di assunzioni in quanto realizzazione di una novazione del rapporto di un dipendente su un ampliamento della dotazione organica ovvero come indicato dalla Corte dei Conti Sezione Campania con deliberazione 182/2015 " ai fini del turn-over ai sensi dell'art. 3, comma 5, del D.L. n°90/2014, tali operazioni vanno considerate come "cessazioni" per quanto concerne il precedente rapporto contrattuale estinto, mentre l'assunzione con il nuovo contratto potrà essere effettuata solo se saranno presenti, in base alle percentuali di legge, sufficienti spazi finanziari nel budget di legge";

Considerato ai fini dell'impiego ottimale delle risorse come richiesto dalle Linee Guida sopra citate che:

- si rileva la necessità di perseguire l'ottimale distribuzione del personale tramite la mobilità interna ed esterna;
- si rileva la necessità di prevedere ogni forma di ricorso a tipologie di lavoro flessibile;
- le assunzioni delle categorie protette all'interno della quota d'obbligo devono essere garantite anche in presenza di eventuali divieti sanzionatori, purché

non riconducibili a squilibri di bilancio;

Ravvisata la necessità di approvare il piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2019-2021, e del relativo piano occupazionale, garantendo la coerenza con i vincoli in materia di spese per il personale e con il quadro normativo vigente:

- i Comuni con popolazione oltre 1.000 abitanti (soggetti al patto di stabilità nel 2015) possono procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato (senza più alcuna distinzione di qualifica) nel limite del 100% della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente (art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014);

Tenuto conto delle nuove norme in materia di finanza pubblica, introdotte dalla Legge di bilancio 2019 (art. 1, commi da 819 a 830, della L. n. 145/2018), si



COMUNE DI MINTURNO

PROVINCIA DI LATINA

FOGLIO INTERCALARE NR. 3 DELLA DELIBERA 66 DEL 21/02/2019

si riepongono le condizioni da rispettare per l'anno 2019:

- aver adempiuto alle previsioni in materia di organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del d.lgs. n. 75/2017 (art. 6, comma 6, del d.lgs. 165/2001);
- aver effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1, art. 16, della L. n. 183/2011 (art. 33, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001);
- aver approvato il Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità (art. 48, comma 1, del d.lgs. 198/2006);
- aver approvato il Piano delle Performance (art. 10, comma 5, d.lgs. n. 150/2009); per gli Enti Locali, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 ed il Piano della Performance di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 150/2009 sono unificati organicamente nel PEG (art. 169, comma 3-bis, d.lgs. n. 267/2000);
- ha un rapporto tra spese di personale e spese correnti pari a 20,50% come risultante dal Rendiconto di gestione 2017;
- ha un rapporto dipendenti/popolazione inferiore a quello previsto dal decreto ministeriale sopra citato;
- aver rispettato le norme sul contenimento della spesa del personale (art. 1, comma 562 - enti non soggetti al patto nel 2015 o commi 557 e seguenti - enti soggetti al patto nel 2015, della L. n. 296/2006);
- aver rispettato i termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio consolidato, nonché aver inviato gli stessi, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione (non più dalla loro approvazione), alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato; il divieto di assunzione di personale si applica, in caso di ritardo, fino a quando non si adempie ai predetti obblighi (art. 9, commi da 1-quinques a 1-octies, D.L. n. 113/2016);
- aver rispettato gli obiettivi di saldo non negativo nell'anno 2017, accertato ai sensi dell'art. 1, commi 477 e 478, della L. n. 232/2016 (art. 1, comma 823, della L. n. 145/2018);
- con riferimento al saldo non negativo dell'anno 2018, aver inviato al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 31/03/2019 la certificazione del rispetto degli obiettivi di pareggio di bilancio;
- aver adempiuto alle richieste di certificazione, su istanza dei creditori interessati, nei termini previsti dall'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 185/2008; tale divieto di assunzione si applica fino al permanere dell'inadempimento.

Vista la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2019-2021 predisposta dal responsabile del servizio personale dott. Francescopaolo D'Elia sulla base delle direttive impartite dalla Giunta comunale e delle indicazioni fornite dai singoli responsabili dei servizi, a seguito di attenta valutazione:

- a) del fabbisogno di personale connesso ad esigenze permanenti in relazione ai processi lavorativi svolti e a quelli che si intendono svolgere;
- b) delle possibili modalità di gestione dei servizi comunali, al fine di perseguire gli obiettivi di carattere generale di efficienza, efficacia ed economicità della pubblica amministrazione;
- c) dei vincoli cogenti in materia di spese di personale;

Atteso in particolare che, a seguito di espressa ricognizione disposta in attuazione dell'art. 33, Decreto Legislativo n. 165/2001, con la programmazione triennale del fabbisogno non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale, come risultante dalla Deliberazione GC n. 32 del 30.01.2019;

Visto l'elenco delle cessazioni di personale triennio 2019 -2021 allegato B), e il prospetto della spesa assunzionale allegato C);

Rilevato che la spesa del personale totale, comprensiva delle voci escluse dell'anno 2018 confrontata con il triennio 2019/2021, depurata dalle voci escluse come da Circolare RGS 6/2009 e dalle indicazioni della Sezione Autonomie della Corte dei Conti è, inferiore rispetto alla media del triennio 2011-2013 pari ad € 3.163.457,75 =, come dai prospetti allegati D) e E);

Rilevato dunque che la spesa totale per l'attuazione del piano triennale delle assunzioni 2019 - 2021 è inferiore alla spesa potenziale massima di € 3.163.457,75=;

Ritenuto di approvare la nuova dotazione organica organica dell'ente al 01.01.2019, come riportato nell'allegato F);

Avuto, inoltre, riguardo al rapporto dipendenti-popolazione, al fine di usufruire di una serie di agevolazioni in tema di assunzione (elevazione delle percentuali di turn over), oltre all'obbligo previsto per gli enti strutturalmente deficitari o in piano di riequilibrio finanziario, in attuazione della disposizione di cui all'art. 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato emesso il D.M. 20/04/2017 (pubblicato integralmente nella G.U. - Serie Generale - n. 94 del 22.4.2017) che ha ridefinito per il triennio 2017-2019, i rapporti medi dipendenti-popolazione per classe demografica, nel modo seguente:

Fascia demografica Comuni	Rapporto medio "dipendenti-popolazione"	Fascia demografica Città Metropolitane e Province
---------------------------	---	---

da 10.000 a 19.999 abitanti	1/158
-----------------------------	-------

Il turn over per i Comuni con popolazione superiore ai 1.000 abitanti è pari nel 2017 e 2018 al 25% dei cessati dell'anno precedente, percentuale che si incrementa al 75% sia nell'anno 2017 che 2018 qualora il personale in servizio sia inferiore ai valori della classe demografica prevista dal sopra indicato decreto ministeriale.

Nel Comune di Minturno il numero di dipendenti all'01.01.2019 sono pari a 100 unità di cui n. 55 a tempo pieno e n. 45 a tempo parziale che rapportati a tempo pieno risultano n. 28,72 unità, per un totale complessivo di n. 83,72 unità, mentre la popolazione residente al 31/12 risulta pari a 19.620 che rappresenta un rapporto inferiore al volere del citato Decreto Ministeriale, dando atto che il Comune di Minturno rispetta il suddetto limite. Attualmente la percentuale del turn over per gli anni 2019 e 2020, risulta pari al 100%.

Dato atto in particolare che il nuovo piano occupazionale 2019-2021 prevede:

Anno 2019

Assunzioni a tempo determinato tramite comando da altri enti

- Rinnovo Comando:

- n.1 Funzionario Tecnico Cat. D3 - D6, (€ 45.000,00);
- n.1 Funzionario amministrativo (Vice Segretario Generale) Cat. D3, (€ 43.000,00=);
- n.1 Istruttore Direttivo di Vigilanza di Cat. D1/D3, (€ 43.000,00=);

Comando:

- n. 1 Istruttore Amministrativo Cat. C1;

Assunzioni a tempo indeterminato

Mobilità da altri Enti neutra:

- n. 1 D1 Amministrativo;
- n. 1 D1 Tecnico;

Mobilità o utilizzo graduatorie vigenti:

- n. 1 D1 Contabile;
- n. 1 A1 Operaio/ Necroforo

Aumento ore settimanali al personale di ruolo part time 94.44%

n. 2 ore a n. 2 unità (cat. D1 - Assistenti Sociali)

Assunzioni a tempo determinato

- Operatori di Vigilanza P.M. per la durata massima di mesi 5, per le esigenze stagionali del Servizio Polizia Municipale, da finanziarsi con i proventi delle violazioni del codice della strada.



COMUNE DI MINTURNO

PROVINCIA DI LATINA

FOGLIO INTERCALARE NR. 4 DELLA DELIBERA 66 DEL 21/02/2019

Anno 2020

Assunzioni a tempo determinato tramite comando da altri enti

- Rinnovo Comando:

- n. 1 Funzionario Tecnico Cat. D3 - D6;
- n.1 Funzionario amministrativo (Vice Segretario Generale) categoria D3,;
- n.1 Istruttore Direttivo di Vigilanza di categoria D1/D3;
- n. 1 Istruttore Amministrativo categoria C1;

Assunzioni a tempo determinato

- Operatori di Vigilanza P.M. per la durata massima di mesi 5, per le esigenze stagionali del Servizio Polizia Municipale, da finanziarsi con i proventi delle violazioni del codice della strada;

Anno 2021

Assunzioni a tempo determinato tramite comando da altri enti

- Rinnovo Comando:

- n.1 Funzionario Tecnico Cat. D3 - D6;
- n.1 Funzionario Amministrativo (Vice Segretario Generale) categoria D3;
- n.1 Istruttore Direttivo di Vigilanza di categoria D1/D3;
- n.1 Istruttore Amministrativo Cat. C1;

Assunzioni a tempo determinato

- Operatori di Vigilanza P.M. per la durata massima di mesi 5, per le esigenze stagionali del Servizio Polizia Municipale, da finanziarsi con i proventi delle violazioni del codice della strada;

Dato atto che:

- questo ente è in regola con gli obblighi in materia di reclutamento del personale disabile previsti dalla legge n. 68/1999 e che, pertanto, nel piano occupazionale 2019-2021 non si prevede di ricorrere a questa forma di reclutamento;
- il piano occupazionale 2019-2021 è coerente con il principio costituzionale della concorsualità;
- l'andamento della spesa di personale è in linea con quanto previsto dall'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006;
- con deliberazione n. 32 del 30/01/2019, ha effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art.33, del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165, dando atto che non esistono situazioni di eccedenza;
- con deliberazione n. 33 del 30/01/2019, è stato approvato il "Piano triennale delle azioni positive in tema di pari opportunità" di cui all'art.48, comma 1, d.lgs.198/2006 per il triennio 2019/2021;

Visto in proposito il parere n. 118 rilasciato in data 06/02/2019, con cui l'organo di revisione economico-finanziaria ha accertato la coerenza del piano triennale dei fabbisogni di personale con il principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 19, comma 8, L. n. 448/2001 e dell'articolo 1, comma 557, L. n. 296/2006;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018;

Visto il Decreto P.C.M. 8 maggio 2018;

A votazione unanime e palese

DELIBERA

1. **di approvare**, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia e ai sensi dell'articolo 91, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, il piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2019-2021, come segue:

Anno 2019

Assunzioni a tempo determinato tramite comando da altri enti

- Rinnovo Comando:

- n.1 Funzionario Tecnico Cat. D3 - D6, (€ 45.000,00);
- n.1 Funzionario amministrativo (Vice Segretario Generale) Cat. D3, (€ 43.000,00=);
- n.1 Istruttore Direttivo di Vigilanza di Cat. D1/D3, (€ 43.000,00=);

Comando:

- n. 1 Istruttore Amministrativo Cat. C1;

Assunzioni a tempo indeterminato

Mobilità da altri Enti neutra:

- n. 1 D1 Amministrativo;
- n. 1 D1 Tecnico;

Mobilità o utilizzo graduatorie vigenti:

- n. 1 D1 Contabile;
- n. 1 A1 Operaio/ Necroforo

Aumento ore settimanali al personale di ruolo part time 94,44%

n. 2 ore a n. 2 unità (cat. D1 - Assistenti Sociali)

Assunzioni a tempo determinato

- Operatori di Vigilanza P.M. per la durata massima di mesi 5, per le esigenze stagionali del Servizio Polizia Municipale, da finanziarsi con i proventi delle violazioni del codice della strada.

Anno 2020

Assunzioni a tempo determinato tramite comando da altri enti

- Rinnovo Comando:

- n. 1 Funzionario Tecnico Cat. D3 - D6;
- n.1 Funzionario amministrativo (Vice Segretario Generale) categoria D3,;
- n.1 Istruttore Direttivo di Vigilanza di categoria D1/D3;
- n. 1 Istruttore Amministrativo categoria C1;

Assunzioni a tempo determinato

- Operatori di Vigilanza P.M. per la durata massima di mesi 5, per le esigenze stagionali del Servizio Polizia Municipale, da finanziarsi con i proventi delle violazioni del codice della strada;

Anno 2021

Assunzioni a tempo determinato tramite comando da altri enti

- Rinnovo Comando:

- n.1 Funzionario Tecnico Cat. D3 - D6;



Comune di Minturno

Medaglia d'Oro al Merito Civile D.p.r. 3/8/1998

(PROVINCIA DI LATINA)

Allegato A)

Dotazione organica rideterminata all'01.01.2018 con deliberazione GC n. 120 del 11.05.2017, approvata dalla Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali del Ministero dell'Interno giusta Decisione n. 73 del 23.05.2017, comunicata con nota protocollo n. 8139 del 29.05.2017:

Cat.	Dotazione organica Full Time	Posti coperti	Posti vacanti Full Time	Posti vacanti P.Time
	Numero	Numero	FT	PT
D3	3	1	2	
D1	16	14	2	
C1	37	33	4	
B3	4	4	0	
B1	32	32	0	
A1	21	20	1	
Totale Posti computati a full time	113	104	9	



D. Lucero



COMUNE DI MINTURNO

Allegato B)

ELENCO CESSAZIONI DI PERSONALE TRIENNIO 2019/2021

N.O.	TIPO INQUADRAMENTO	CATEGORIA	DATA NASCITA	RAPPORTO DI LAVORO	PENSIONE	DATA CESSAZIONE
------	--------------------	-----------	--------------	--------------------	----------	-----------------

ANNO 2019

32		Cat. C1	17/07/1952	Dip. di ruolo tempo pieno	Limite di età	31/07/2019
160		Cat. B1	04/08/1952	Dip. Tempo parziale 55,56%	Limite di età	31/08/2019
121		Cat. B1B5	13/12/1952	Dip. di ruolo tempo pieno	Limite di età	31/12/2019

ANNO 2020

170		Cat. A1	14/01/1953	Dip. Tempo parziale 55,56%	Limite di età	31/01/2020
77		Cat. C1C4	28/02/1953	Dip. di ruolo tempo pieno	Limite di età	28/02/2020
54		Cat. C1C4	15/03/1953	Dip. di ruolo tempo pieno	Limite di età	31/03/2020
75		Cat. D1	21/06/1953	Dip. di ruolo tempo pieno	Limite di età	30/06/2020

ANNO 2021

149		A1	26/08/1951	Dip. Tempo parziale 55,56%	Limite di età	31/08/2021
34		D1	14/10/1951	Dip. di ruolo tempo pieno	Limite di età	31/10/2021
33		C4	03/02/1952	Dip. di ruolo tempo pieno	Limite di età	28/02/2021
136		A1	18/04/1952	Dip. Tempo parziale 83,33%	Limite di età	30/04/2021

Di Luceo



Lavoratori dipendenti e lavoratrici dipendenti settore pubblico:

Requisiti per l'accesso alla Pensione di Vecchiaia con anzianità contributiva minima di 20 anni

Periodo dal:

01/01/2016 al 31/12/2018

Dall' 01/01/2016 il requisito per il collocamento in pensione adeguato alla speranza di vita è di 66 anni e mesi 7

Dall' 01/01/2016 il requisito per il collocamento in pensione anticipata adeguato alla speranza di vita:

Uomini 42 anni 10 mesi

Donne 41 anni 10 mesi

Periodo dal:

01/01/2019 al 31/12/2020

Dall' 01/01/2019 il requisito per il collocamento in pensione adeguato alla speranza di vita è di 67 anni e mesi 00



COMUNE DI MINTURNO

Allegato C)

PROSPETTO UTILIZZO SPESA ASSUNZIONALE

		anno 2019	anno 2020	anno 2021
Limiti spazi assunzionali	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Triennio 2014-2016 non utilizzato	215.171,18			
Cessazioni anno 2017	19.227,00			
Assunzioni anno 2018	80.178,51			
Saldo residuo anno 2018	154.219,67			
Triennio 2015-2017 non utilizzato		154.219,67		
Cessazioni anno 2018		106.247,01		
Assunzioni anno 2019		66.854,40		
Saldo residuo anno 2019		193.612,28		
Triennio 2016-2018 non utilizzato			193.612,28	
Cessazioni anno 2019			69.764,43	
Assunzioni anno 2020			0,00	
Saldo residuo anno 2020			263.376,71	
Triennio 2017-2019 non utilizzato				263.376,71
Cessazioni anno 2020				71.506,96
Assunzioni anno 2021				0,00
Saldo residuo anno 2021				334.883,67



D. Lucio



COMUNE DI MINTURNO


Allegato D)

VERIFICA DOTAZIONE ORGANICA TEORICA CON SPESA MEDIA TRIENNIO 2011-2013

SPESA DOTAZIONE ORGANICA TEORICA	2.729.663,79
SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO MASSIMO	358.722,24
FONDI E SALARIO ACCESSORIO A BILANCIO	482.327,11
SPESA DEL SEGRETARIO COMUNALE ED ALTRE SPESE	205.575,53
TOTALE	3.776.288,67
SPESE ESCLUSE EX ART.1 COMMA 557 LEGGE 296/2006	643.204,39
TOTALE SOGGETTO A LIMITE (A)	3.133.084,28 (A)
SPESA PERSONALE MEDIA 2011-2013 (B)	3.163.457,75 (B)
(A-B)<0	-30.373,47

D. Liceso





COMUNE DI MINTURNO

Allegato E)

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2019-2021

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
SPESA PERSONALE OCCUPATO	2.573.842,83	2.596.928,30	2.394.781,28	2.373.808,16
SPESA PERSONALE A T.D.	358.767,00	378.300,00	378.300,00	378.300,00
FONDI E SALARIO ACCESSORIO A BILANCIO	482.327,11	482.327,11	482.327,11	482.327,11
Personale comandato o in aspettativa	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESA DEL SEGRETARIO COMUNALE E ALTRE SPESE	205.575,53	205.575,53	205.575,53	205.575,53
TOTALE	3.620.512,47	3.663.130,94	3.460.983,92	3.440.010,80
SPESA ESCLUSE EX ART.1 COMMA 557 LEGGE 296/2006	643.204,39	718.716,39	718.716,39	718.716,39
TOTALE AL NETTO SPESE ESCLUSE	2.977.308,08	2.944.414,55	2.742.267,53	2.721.294,41
CAPACITA' ASSUNZ. TEMPO INDET.	154.219,67	193.612,28	263.376,71	334.883,67
SPESA PERSONALE MEDIA 2011-2013	3.163.457,75	3.163.457,75	3.163.457,75	3.163.457,75
(A+B-C)<0	-31.930,00	-25.430,92	-157.813,51	-107.279,67

D. Lucca





Comune di Minturno

Medaglia d'Oro al Merito Civile D.p.r. 3/8/1998

(PROVINCIA DI LATINA)

Allegato F)

Nuova dotazione organica organica all' 01.01.2019;

Dotazione organica rideterminata con deliberazione GC n. 116 del 19/04/2018, approvata dalla Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali del Ministero dell'Interno giusta Decisione n. 57 del 27/06/2018, comunicata con nota protocollo n. 11791 del 12/07/2018:

Cat.	Dotazione organica Full Time	Posti coperti	Posti vacanti Full Time
	Numero	Numero	FT
D3	3	0	3
D1	16	13	3
C1	36	34	2
B3	4	4	0
B1	32	31	1
A1	21	18	3
Totale Posti computati a full time	112	100	12

D. Curcio

